



ASSOCIAZIONE
“IL VENETO CHE VOGLIAMO”

STATUTO

PARTE PRIMA

Disciplina generale

Articolo 1: DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una libera associazione politica e culturale denominata “**IL VENETO CHE VOGLIAMO**” (d'ora innanzi denominata “Associazione”) ai sensi del Codice Civile Titolo I Cap. III, art. 36 e seguenti.

L'Associazione stabilisce la sede in **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**. La variazione di sede non comporta modifica dello Statuto.

Articolo 2: NATURA

L'Associazione è espressione del principio costituzionale della libertà di associazione ex art. 18 Cost. che riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente e senza autorizzazione, per fini non vietati e che garantisce la libertà di associazione, ed è volta a favorire e tutelare lo sviluppo della persona umana, nonché del suo coinvolgimento nella vita economica, politica e sociale del Paese.

L'Associazione è costituita su base volontaria e non persegue fini di lucro.

Articolo 3: LOGO

Il logo dell'Associazione è costituito da un Veneto bianco circondato da zone color “verde laguna”, il tutto inserito in un cerchio arancione. Al centro del Veneto vi è la scritta **IL VENETO CHE VOGLIAMO**”.

L'Assemblea è sovrana nella decisione relativa al simbolo con cui partecipare alle competizioni elettorali.

Articolo 4: PRINCIPI E SCOPI

L'Associazione nasce dall'esperienza del movimento civico e popolare “Il Veneto che Vogliamo”, dal percorso verso le elezioni regionali affrontate nel settembre 2020, e dal connesso Comitato Il Veneto che Vogliamo.

Il movimento e l'associazione sono fondati su partecipazione, trasparenza ed inclusione, e si riconoscono nel **Manifesto per il Veneto che Vogliamo** e nel **Programma “Tutto un altro futuro”**, e nei suoi aggiornamenti approvati dall'Assemblea dei Soci.

Si ispira ai principi declinati dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza e alle esperienze più avanzate di municipalismo democratico.

Promuove l'uguaglianza e le pari opportunità tra le persone nel rispetto delle diversità e peculiarità di ciascuno e ciascuna, rifiuta ogni teoria e pratica discriminatoria, si impegna a contrastare xenofobia, omofobia, sessismo e razzismo in tutte le sue espressioni

Promuove la valorizzazione delle persone che partecipano alle attività, le coinvolge tenendo conto delle loro competenze, attitudini ed interessi, stimolandone l'apporto creativo, autonomo e responsabile, in modo che ogni persona sia parte attiva ed efficiente nella trasformazione della città e del territorio.

Obiettivo fondante dell'Associazione è la promozione di un nuovo modello di cura e sviluppo del territorio attraverso una governance partecipata, basata sulle buone pratiche, la trasparenza e la condivisione e con l'elaborazione di progetti per il governo della regione, dei municipi e del territorio, in stretta connessione con il contesto locale, nazionale, europeo e internazionale.

Promuove la partecipazione dei cittadini e delle cittadine alla vita politica e sociale attuando la sua azione politica direttamente nel territorio e attraverso le istituzioni locali, candidandosi alle elezioni amministrative e partecipando all'attività delle istituzioni e costruendo nella società spazi di sperimentazione democratica

Interviene nel dibattito culturale e politico con idee e proposte, promuovendo eventi culturali, convegni e seminari pubblici, su tematiche di interesse per la cittadinanza. Promuove attività e campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, si adopera per costruire rapporti con altre associazioni culturali e politiche, italiane e straniere, istituzioni pubbliche e private, istituti universitari e di ricerca, promuove l'elaborazione di progetti e la partecipazione a bandi su temi coerenti con gli scopi dell'Associazione.

Articolo 5: DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, fatte salve le ipotesi di scioglimento previste dalla legge e dal presente Statuto. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

PARTE SECONDA

Associati

Articolo 6: ADESIONE

L'adesione all'associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutte le persone fisiche che abbiano compiuto 16 anni, senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico, che intendono condividere gli scopi dell'Associazione e collaborare per il loro perseguimento.

Per aderire all'associazione è necessario presentare richiesta di ammissione sottoscrivendo ed inoltrando apposita domanda al Coordinamento Regionale che prenderà in esame la candidatura alla prima riunione successiva alla data di ricezione della domanda ma comunque non oltre 90 giorni dalla stessa.

Accolta la domanda, l'iscrizione avrà decorrenza dalla data di pagamento della quota associativa che sarà definita annualmente dal Coordinamento Regionale.

L'iscrizione all'associazione comporta l'accettazione del presente Statuto, del **Programma "Tutto un altro futuro"** e del **Manifesto dell'Associazione**, nelle versioni correnti al momento dell'iscrizione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Tutti gli associati e tutte le associate hanno uguali diritti e uguali doveri all'interno dell'associazione, primo tra tutti il diritto di voto. Tutti gli associati e tutte le associate hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'associazione a cui hanno aderito.

Gli associati e le associate non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo. Non possono essere ammessi/e associati/e temporanei/e.

Articolo 7: ASSOCIATI

Vige in ogni caso il principio "una testa un voto".

Gli associati e le associate sono tenuti/e al pagamento delle quote associative entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno; il pagamento della quota annuale dà diritto ad esprimere il proprio voto in assemblea.

Le quote di iscrizione annue sono stabilite dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Coordinamento Regionale. Per coloro che fanno richiesta di iscrizione a partire dall'ultimo trimestre dell'esercizio sociale, la quota associativa versata è considerata valida anche per l'esercizio successivo. La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 8: DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli/Le associati/e hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, del programma e del manifesto, nonché dei regolamenti interni.

Gli/Le associati/e hanno diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli/Le associati/e hanno l'obbligo di versare la quota associativa annua nei termini e con le modalità stabilite dalla Associazione.

Gli/Le associati/e si impegnano a rispettare il presente statuto e ogni altro regolamento interno approvato con le maggioranze previste.

Gli/Le associati/e svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Articolo 9: CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

La qualifica di associato/a viene meno:

- a) per dimissioni presentate per iscritto, da inviare all'attenzione del Coordinamento Regionale, presso la sede dell'Associazione;
- b) per mancato pagamento della quota associativa;
- c) per radiazione pronunciata dal Coordinamento Regionale per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o ai regolamenti interni, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli. Contro la radiazione pronunciata dal Coordinamento Regionale, l'associato/a può ricorrere al Collegio dei Probiviri che si esprimerà in maniera definitiva ed inappellabile in merito.
- d) In caso di morte.

PARTE TERZA

Organizzazione

Articolo 10: ORGANI SOCIALI

L'organizzazione interna dell'Associazione è composta dai seguenti organi:

- a) Assemblea
- b) Presidente
- c) Vicepresidente
- d) Coordinamento Regionale
- e) Portavoce

f) Tesoriere

g) Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto e nell'interesse dell'Associazione.

L'Associazione per il suo funzionamento può avvalersi di ulteriori organismi di coordinamento e di gruppi di lavoro e/o territoriali e/o tematici e/o di supporto; l'organizzazione dei gruppi può essere regolata da apposito regolamento approvato in Assemblea.

Articolo 11: ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea elegge il/la Presidente, il Coordinamento Regionale, i Portavoce ed il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea è convocata dal Coordinamento Regionale, per il tramite del/della Presidente, mediante avviso formale da pubblicarsi a mezzo e-mail o altro mezzo idoneo a raggiungere tutti gli/le associati/e, almeno otto giorni prima della data di adunanza. L'avviso riporta la sede, la data e l'orario di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Coordinamento Regionale, per il tramite del/della Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati e delle associate aventi diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria è convocata mediante avviso formale da pubblicarsi a mezzo e-mail o altro mezzo idoneo a raggiungere tutti/e gli/le associati/e, almeno otto giorni prima della data di adunanza. L'avviso riporta la sede, la data e l'orario di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

La partecipazione dell'associato/a all'Assemblea è strettamente personale. È prevista la possibilità di delegare unicamente altri/e associati/e aventi diritto al voto. Hanno diritto a partecipare tutti gli associati e tutte le associate che siano in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun/a associato/a può presentare fino ad un massimo di due deleghe.

L'Assemblea può dotarsi di una piattaforma partecipativa per permettere ai soci un processo deliberativo continuo ai vari livelli dell'associazione.

Articolo 12: COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli associati e delle associate aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita regolarmente qualunque sia il numero degli associati e delle associate presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei/delle presenti.

Articolo 13: FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le competenze dell'Assemblea ordinaria sono:

- a) Elezione e revoca del/della Presidente dell'Associazione;
- b) Elezione e revoca dei Portavoce dell'Associazione;
- c) Elezione e revoca dei/delle componenti del Coordinamento Regionale;
- d) Elezione e revoca dei/delle componenti del Collegio dei Probiviri;
- e) Approvazione della relazione del Coordinamento Regionale sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- f) Approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- g) Deliberazione su tutte le questioni poste dal Coordinamento Regionale;
- h) Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e stato patrimoniale dell'Associazione;
- i) Approvazione dei verbali e delle delibere assembleari.

Le competenze dell'Assemblea straordinaria sono:

- a) Deliberazione delle modifiche statutarie;
- b) Deliberazione sullo scioglimento della Associazione;
- c) Altri provvedimenti di natura straordinaria.

Articolo 14: ELEGGIBILITÀ

Alle cariche sociali possono essere eletti ed elette soltanto gli associati e le associate maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito.

Articolo 15: IL COORDINAMENTO REGIONALE

Il coordinamento regionale è formato da 10 a 30 componenti con rispetto di rappresentanza delle province e parità dei generi (come definite in apposito regolamento) derogabili solo in caso di assenza di candidature sufficienti per provincia o per genere.

Sono inoltre membri di diritto del Coordinamento Regionale il Presidente dell'Associazione, il Portavoce, il Tesoriere, se scelto al di fuori dei membri del Coordinamento Regionale stesso, e gli eletti e le elette nel Consiglio Regionale che aderiscono al gruppo consiliare de "Il Veneto che Vogliamo".

Il Coordinamento Regionale dura in carica due anni, rinnovabili. Nel caso in cui la scadenza della carica del Consiglio coincida con le elezioni amministrative, politiche o europee, la carica verrà automaticamente prorogata per ulteriori tre mesi.

Il Coordinamento Regionale elegge il/la Tesoriere/a.

Il Coordinamento Regionale si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del/della Presidente, per la redazione del bilancio sia consuntivo che preventivo; esso può riunirsi ogni qualvolta il/la Presidente o uno/a dei portavoce lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti effettivi. Il Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei membri.

Il Coordinamento Regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 16: ATTRIBUZIONI DEL COORDINAMENTO REGIONALE

Il Coordinamento Regionale agisce secondo gli indirizzi dell'Assemblea e:

- a) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea degli associati e delle associate e la relazione del Coordinamento Regionale sull'attività da svolgere;
- b) determina l'ammontare delle quote associative;
- c) stabilisce la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea;
- d) emana eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività sociale;
- e) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- f) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- g) delibera i provvedimenti di ammissione e radiazione degli/delle associati/e.

Un/una componente designato/a redige il verbale delle riunioni del Coordinamento Regionale e delle assemblee dei soci.

Ogni associato/a ha diritto di consultare i verbali e di trarne copia.

Articolo 17: IL PRESIDENTE

Il/La Presidente è rappresentante legale dell'Associazione ed ha la legittimazione attiva e passiva a stare in giudizio (art. 36 CC).

Il Presidente presiede i lavori dell'Assemblea e del Coordinamento Regionale: può avvalersi anche di un/una Segretario/a. In caso di assenza o di impedimento del/della Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal/dalla Vice Presidente.

Il/La Presidente ha facoltà di adottare provvedimenti urgenti e improcrastinabili ed ha l'obbligo di sottoporli a ratifica del Coordinamento Regionale a stretto giro.

Firma gli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Articolo 18: Il Vicepresidente

Il/La Vice Presidente sostituisce il/La Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 19: I portavoce

I Portavoce sono eletti dall'Assemblea dei soci, in numero di due con parità di genere. Il/La portavoce più anziano/a in età svolge le funzioni di Vicepresidente.

I Portavoce hanno il compito di intrattenere rapporti di diretta collaborazione di carattere politico-istituzionale con le altre forze politiche, con gli organi di informazione e con altri soggetti istituzionali e associativi.

L'attività dei Portavoce può essere eventualmente regolata da un apposito regolamento adottato dall'Assemblea dei soci su proposta del Coordinamento regionale.

Articolo 20: Il Tesoriere

Le principali funzioni del/della Tesoriere/a sono:

- cura la contabilità dell'associazione, seguendo le direttive del Coordinamento Regionale e del/della Presidente
- redige, almeno trimestralmente, un consuntivo delle entrate e delle uscite e lo presenta al Coordinamento Regionale
- gestisce gli incassi e i pagamenti - autorizzati dal Coordinamento Regionale - attraverso gli strumenti bancari a disposizione dell'Associazione
- cura l'elenco dei soci

Articolo 21: Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di cinque persone elette tra i soci dell'Associazione. Elege tra i suoi membri il presidente del Collegio. Funzione del Collegio dei Probiviri è quella di dirimere ogni eventuale controversia tra i soci in maniera definitiva ad inappellabile riguardo a tutti i rapporti tra i soci e gli organismi dirigenti dell'associazione.

PARTE QUARTA

Patrimonio e bilancio

Articolo 22: PATRIMONIO - ENTRATE

I. Il Patrimonio è costituito da:

- a) quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) beni mobili ed immobili appartenenti alla stessa Associazione;
- d) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. 460/1997.

Articolo 23: ESERCIZIO FINANZIARIO - APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Coordinamento Regionale, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea, e può essere consultato da ogni associato/a. Viene approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Il rendiconto viene approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 24: AVANZI DI GESTIONE

Durante la vita dell'Associazione, la stessa non distribuisce proventi ai suoi associati e alle sue associate, neppure in via indiretta o elusiva. Gli avanzi di gestione, se presenti alla chiusura di ogni esercizio finanziario, vengono utilizzati dall'Associazione per svolgere attività inerenti l'oggetto sociale.

PARTE QUINTA

Norme di rinvio

Articolo 25: SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e contestualmente nomina i liquidatori disciplinandone i poteri.

All'atto dello scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera sulla destinazione del patrimonio ai sensi della vigente normativa alla quale si rinvia integralmente.

Articolo 26: NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto, si fa espressamente rinvio alla disciplina normativa di natura civilistica e alle leggi speciali.